

ProLitteris	Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossensch. Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, Coopérative
SSA	Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale, Cooperativa Société Suisse des Auteurs, société coopérative
SUISA	Schweizerische Autorengeellschaft Società svizzera degli autori
SUISSIMAGE	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica
SWISSPERFORM	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte Société suisse pour les droits voisins Società svizzera per i diritti di protezione affini Societad per ils dretgs vischins

Tariffa comune 11: Utilizzazione di registrazioni d'archivio degli organismi di diffusione

Periodo di validità	Dal 01.01.2021 al 31.12.2026, soggetto a cancellazione
Approvazione	___.___2020, Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini
Pubblicazione	___.___2020, Foglio ufficiale svizzero di commercio
Rappresentanza delle società di gestione collettiva, Direzione	ProLitteris, Universitätstrasse 100, casella postale 205, 8024 Zurigo; telefono 043 300 66 15, info@prolitteris.ch
Base giuridica	Art. 22a LDA in combinato disposto con art. 10 cpv. 2 lett. c e d LDA, art. 33 cpv. 2 lett. a e b LDA, art. 36 lett. b LDA e art. 38 LDA.
Note	--

INDICE

1	Campo di applicazione	2
2	Forme di utilizzazioni autorizzate	2
3	Tassi di indennizzo	4
4	Notifica, eventuale procedura di stima, fatturazione	6
5	Periodo di validità	7

1 Campo di applicazione

1.1 Gli utilizzatori di questa tariffa ("**TC 11**", "**questa tariffa**") sono gli organismi di diffusione ai sensi della legge sulla radiotelevisione¹ ("**organismi di diffusione**", "**utilizzatori**") che utilizzano registrazioni delle loro proprie trasmissioni integrali o in estratti. L'utilizzatore comprende anche tutte le imprese sotto il suo controllo legale ed economico, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

1.2 Per registrazione d'archivio si intende una registrazione o un estratto di una registrazione che sono stati prodotti dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi su suo mandato e a sue spese, e la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni fa ("**registrazione d'archivio**"). Sono escluse le coproduzioni, le registrazioni di opere teatrali o drammatico-musicali e le registrazioni di esecuzioni organizzate da terzi per conto proprio e che l'organismo di diffusione ha semplicemente registrato o per loro conto.

1.3 Questa tariffa si riferisce ai seguenti diritti, in combinato disposto con l'art. 22a LDA:

- i diritti d'autore su opere ai sensi dell'art. 2 LDA;
- i diritti di protezione affini sulle prestazioni e su supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio ai sensi degli artt. 33 e 36 LDA.

1.4 L'autorizzazione all'utilizzazione può essere rilasciata solo da società di gestione collettiva autorizzate dalla Confederazione.

1.5 La tariffa non si applica alle registrazioni d'archivio sui quali l'organismo di diffusione detiene tutti i diritti. Ciò vale, ad esempio, per le produzioni di dipendenti contrattualmente affiliati o, nel caso d'organismi di diffusione non commerciali, per le produzioni di persone affiliate su base partecipativa (opere di servizio), a condizione che non sia necessario disciplinare altri diritti.

2 Forme di utilizzazioni autorizzate

2.1 Le utilizzazioni coperte da questa tariffa sono ("**utilizzazioni**"):

- a) la diffusione secondo l'art. 22a cpv. 1 lett. a LDA in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 lett. d LDA e con l'art. 33 cpv. 2 lett. b LDA,
- b) la messa a disposizione secondo l'art. 22a cpv. 1 lett. b LDA in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 lett. c LDA (seconda parte) e all'art. 33 cpv. 2 lett. a e all'art. 36 lett. b LDA, e
- c) la riproduzione ai fini di trasmissione o di messa a disposizione ai sensi del punto. 2.1 a) e b), secondo l'art. 22a cpv. 1 lett. c LDA in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 lett. a LDA e agli artt. 33 cpv. 2 lett. c e 36 lett. a LDA.

2.2 L'interpretazione dell'art. 22a cpv. 2 frase 2 LDA ("*Se un'opera d'archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'opera d'archivio*") si ispira ai seguenti esempi:

- **Esempi di opere con carattere determinante:** un romanzo come base letteraria per un adattamento cinematografico o radiofonico, una composizione come base musicale per un

¹ Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 24 marzo 2006, RS 784.40 (stato 1° gennaio 2017).

programma di concerti, uno spettacolo teatrale come modello per un'opera radiofonica, opere musicali o registrazioni musicali individuali come base per un programma di hit-parade.

- **Esempi di opere senza carattere determinante:** un estratto di film in un reportage, un breve estratto di lettura in un programma culturale.

2.3 Nella misura in cui sono applicabili sia la TC 11, sia una delle altre disposizioni normative seguenti, si applica l'altra disposizione normativa («**disposizioni normative prioritarie**»):

- tariffe prioritarie di una o più società di gestione collettiva;
- contratti in forma scritta tra un organismo di diffusione e una o più società di gestione collettiva;
- contratti in forma scritta tra un organismo di diffusione e aventi diritto o gruppi di aventi diritto.

2.4 Per quanto riguarda l'attuazione delle normative prioritarie², si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Se una tariffa o un contratto di priorità concede in licenza solo o i diritti d'autore o i diritti di protezione affini la TC 11 si applica all'autorizzazione e all'indennità relative all'altra categoria.
- b) Se una tariffa o un contratto di priorità concede in licenza solo i diritti di singoli aventi diritto la TC 11 si applica all'autorizzazione e all'indennità degli altri aventi diritto, a meno che l'utilizzazione delle loro opere o delle loro prestazioni non sia stata vietata dal contratto.
- c) Se una tariffa o un contratto di priorità autorizza solo la diffusione o la messa a disposizione la TC 11 si applica all'altra forma di utilizzazione, a condizione che quest'altra forma di utilizzazione non sia stata vietata dal contratto.

² Le tariffe prioritarie comprendono le tariffe comuni S e Y, la tariffa A SUISA e le tariffe A Radio e TV di SWISSPERFORM (stato al 01.01.2021).

Le società di gestione collettiva e gli utilizzatori riconoscono l'applicabilità di disposizioni contrattuali (stato al 01.01.2021), in particolare nei seguenti settori:

- Diritti d'autore nell'ambito della musica;
- Diritti d'autore nell'ambito sceneggiatura e regia;
- Diritti d'autore nell'ambito letterario e drammatico, nonché nell'ambito delle immagini;
- Diritto d'autore nell'ambito delle opere drammatiche, drammatico-musicali e coreografiche, di testo e di messa in scena di opere audiovisive;
- Diritti di protezione affini su registrazioni audio di opere musicali.

Gli utilizzatori sono consapevoli del fatto che in questi settori e nell'ambito dei contratti applicabili nel caso specifico non possono invocare questa tariffa e che possono utilizzare i diritti solo in conformità con i contratti stipulati con gli aventi diritto.

2.5 Licenze speciali:

a) **Autorizzazione a posteriori ai sensi della TC 11 su richiesta di un organismo di diffusione**

Sulla base di questa tariffa è possibile ottenere una licenza con effetto retroattivo.

b) **Licenze contrattuali a posteriori**

Se un avente diritto fa valere l'esistenza di un accordo contrattuale prioritario deve contattare l'organismo di diffusione interessato. Ciò vale prima e dopo la concessione della licenza ai sensi di questa tariffa. Sono escluse rivendicazioni successive o di rimborso, nonché ogni altra pretesa avanzata dagli aventi diritto e/o dagli organismi di diffusione nei confronti delle società di gestione collettiva. Le società di gestione collettiva si impegnano a fornire, su richiesta dell'organismo di diffusione interessato, informazioni corrette e complete sugli importi pagati all'avente diritto, con il consenso di quest'ultimo.

2.6 L'autorizzazione all'utilizzazione è valida solo in Svizzera.

2.7 Le società di gestione collettiva possono stipulare accordi contrattuali con uno o più utilizzatori, ad esempio in relazione a determinati progetti.

3 Tassi di indennizzo

3.1 L'indennità consiste in un importo forfettario annuale per le registrazioni d'archivio messe a disposizione prima dell'anno di conteggio ("**utilizzazioni d'archivio preesistenti**") e in un'indennità per le utilizzazioni d'archivio effettuate durante l'anno di conteggio in base al prezzo al minuto ("**nuove utilizzazioni d'archivio**").

3.2 **Nuove utilizzazioni d'archivio** nell'anno di conteggio:

L'indennità per le registrazioni d'archivio trasmesse o messe a disposizione in aggiunta al fondo di registrazioni nell'anno di conteggio in base a questa tariffa è calcolata come segue, tenendo conto delle tariffe e dei contratti prioritari esistenti durante il periodo tariffario:

- Per le trasmissioni: in funzione della durata (minuti) di ogni registrazione d'archivio utilizzata e per ogni procedura di trasmissione; ciò include anche le eventuali licenze retroattive ai sensi del punto 2.5 a).
- Per la messa a disposizione: in funzione della durata (minuti) di ogni registrazione d'archivio caricata (upload) nell'anno di conteggio e notificata entro il termine previsto.
- Nel caso di una licenza a posteriori ai sensi del punto 2.5 a), l'indennità per la messa a disposizione è dovuta anche con effetto retroattivo per al massimo i due anni precedenti, mentre non è dovuta l'indennità ai sensi del punto 3.3.
- Nel caso di trasmissione di un estratto di una registrazione d'archivio che viene messo a disposizione per meno di 365 giorni al di fuori di un archivio permanente, è dovuto un supplemento del 50% dell'indennità per la sua messa a disposizione.

Il tasso d'indennizzo per le nuove utilizzazioni d'archivio varia come segue, a seconda dell'utilizzazione radiofonica o televisiva, della tipologia di utilizzazione e dei diritti:

	Utilizzazione	Diritti	Prezzo al minuto	Trasmissione + messa a disposizione limitata nel tempo: Prezzo al minuto
Radio	Trasmissione	Diritti d'autore	CHF 7.50	CHF 11.00
		Diritti di protezione affini	CHF 2.50	
		Totale	CHF 10.00	
	Messa a disposizione	Diritti d'autore	CHF 1.50	
		Diritti di protezione affini	CHF 0.50	
		Totale	CHF 2.00	
Televisione	Trasmissione	Diritti d'autore	CHF 11.25	CHF 16.50
		Diritti di protezione affini	CHF 3.75	
		Totale	CHF 15.00	
	Messa a disposizione	Diritti d'autore	CHF 2.25	
		Diritti di protezione affini	CHF 0.75	
		Totale	CHF 3.00	

La riproduzione prima della trasmissione, rispettivamente prima della messa a disposizione è inclusa.

3.3 Utilizzazioni d'archivio preesistenti:

L'importo forfettario annuale per l'utilizzazione dei fondi di registrazioni d'archivio preesistenti nell'anno di conteggio (data di riferimento: 31 dicembre dell'anno precedente) è il seguente, tenendo conto delle tariffe e dei contratti di prioritari esistenti durante il periodo tariffario:

Radio	Numero di minuti	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Importo totale
Livello 6	Da 10 000	CHF 15 000	CHF 5 000	CHF 20 000
Livello 5	5 000 - meno di 10'000	CHF 7 500	CHF 2 500	CHF 10 000
Livello 4	3 000 - meno di 5.000	CHF 4 500	CHF 1 500	CHF 6 000
Livello 3	1 000 - meno di 3.000	CHF 1 500	CHF 500	CHF 2 000
Livello 2	300 - meno di 1.000	CHF 750	CHF 250	CHF 1 000
Livello 1	1 - meno di 300	CHF 225	CHF 75	CHF 300
Livello 0	-	CHF 0	CHF 0	CHF 0

TV	Numero di minuti	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Importo totale
Livello 6	Da 10 000	CHF 22 500	CHF 7 500	CHF 30 000
Livello 5	5 000 - meno di 10.000	CHF 11 250	CHF 3 750	CHF 15 000
Livello 4	3 000 - meno di 5.000	CHF 6 750	CHF 2 250	CHF 9 000
Livello 3	1 000 - meno di 3.000	CHF 2 250	CHF 750	CHF 3 000
Livello 2	300 - meno di 1.000	CHF 1 125	CHF 375	CHF 1 500
Livello 1	1 - meno di 300	CHF 300	CHF 100	CHF 400
Livello 0	-	CHF 0	CHF 0	CHF 0

3.4 L'indennità non include l'imposta sul valore aggiunto. Se, a seguito di un obbligo fiscale oggettivo o dell'esercizio di un'opzione, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, l'organismo di diffusione è tenuta a pagarla a titolo addizionale e in ragione dell'aliquota fiscale applicabile.

4 Notifica, eventuale procedura di stima, fatturazione

4.1 Per questa tariffa, ProLitteris agisce in qualità di rappresentante e cassa di pagamento comune delle società di gestione collettiva:

- ProLitteris
- Società Svizzera degli Autori (SSA)
- SUISA
- SUISSIMAGE
- SWISSPERFORM

4.2 L'indennità che consiste nell'indennità per le utilizzazioni d'archivio preesistenti nell'anno di conteggio e nell'indennità per le nuove utilizzazioni d'archivio, viene conteggiata una volta all'anno e risulta dalla seguente procedura. Le informazioni, le notifiche e i giustificativi sono forniti in un formato importabile concordato con gli utilizzatori e riconosciuto dalle società di gestione collettiva che permetta un trattamento automatizzato.

4.3 Per tutte le registrazioni d'archivio per le quali mancano parzialmente o totalmente i diritti, l'organismo di diffusione deve comunicare le seguenti informazioni (base di calcolo) entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre per le utilizzazioni del trimestre precedente (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) (**nuove utilizzazioni d'archivio**). Se l'organo di diffusione scopre solo in un secondo tempo che per determinate registrazioni d'archivio già utilizzate mancano parzialmente o totalmente dei diritti, queste utilizzazioni devono essere notificate immediatamente (**autorizzazione a posteriori**).

- Titolo di ogni registrazione d'archivio
- Data e programma di ogni prima trasmissione
- Data e programma di ogni nuova trasmissione rilevante per la tariffa, rispettivamente l'anno dell'upload
- Durata di ogni registrazione d'archivio e dei contenuti da concedere in licenza in minuti
- Tema, repertorio, categoria, informazioni sugli aventi diritto per ogni registrazione d'archivio (se disponibili)
- Numero totale di minuti da fatturare per le trasmissioni dell'ultimo trimestre
- Numero totale di minuti da fatturare per la messa a disposizione (upload, nuove utilizzazioni d'archivio) nell'ultimo trimestre
- Importo dovuto nell'anno di conteggio per le utilizzazioni d'archivio esistenti
- Importo totale d'indennità derivante dalle somme di cui al punto 3.

4.4 In mancanza di dati precisi, l'organismo di diffusione può effettuare una stima circostanziata e comprensibile delle informazioni di cui al punto 4.3.

4.5 Mancanza di informazioni

- a) Se i dati per la base di calcolo non sono disponibili entro la scadenza prevista al punto 4.3 o se le società di gestione collettiva richiedono ulteriori informazioni, l'utilizzatore deve fornire tali informazioni entro un periodo di proroga. Questa disposizione si applica solo nei casi in cui un organismo di diffusione abbia notificato un'utilizzazione.
- b) Se il comportamento di un organismo di diffusione palesa una manifesta e grave mancanza di collaborazione, le società di gestione collettiva possono stimare le utilizzazioni effettuate e fatturare gli importi dovuti. Tale conteggio sarà considerato approvato, se l'organismo di diffusione non lo corregge espressamente entro 30 giorni dalla notifica.

4.6 Una volta completata la procedura di notifica, le società di gestione collettiva fattureranno l'importo dovuto a titolo di compenso. Le fatture sono pagabili entro 30 giorni. L'autorizzazione viene concessa con riserva di pagamento entro la scadenza stabilita.

4.7 ProLitteris può richiedere garanzie agli utilizzatori che non hanno ancora saldato gli importi dovuti per autorizzazioni concesse in precedenza o che non adempiono ai loro obblighi di pagamento in tempo utile.

4.8 Durante il periodo di validità delle tariffe, le società di gestione collettiva hanno accesso alle banche dati d'archivio esistenti che gli organismi di diffusione ritengono rilevanti, al fine di verificare le informazioni fornite degli organismi di diffusione mediante controlli a campione.

5 Periodo di validità

5.1 Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

5.2 Questa tariffa può essere rivista prima della sua data di scadenza in caso di cambiamenti sostanziali delle circostanze.

5.3 La validità della tariffa è automaticamente prorogata di un anno di volta in volta, ma non oltre il 31 dicembre 2031, a meno che una delle parti non la disdica con notifica scritta all'altra parte un anno prima della scadenza. Una tale risoluzione non preclude l'ulteriore

richiesta di proroga alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini.

Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata a titolo transitorio fino alla scadenza del termine di impugnazione della decisione della Commissione arbitrale relativa all'approvazione della nuova tariffa.